

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 89 del 12 settembre 2011**

**OGGETTO:** *Sospensione della Procedura Aperta per l'affidamento della fornitura, per la durata di anni 6, per l' "Acquisizione di servizi di telefonia fissa , trasmissione atti, servizi , forniture accessorie per le aziende sanitarie ella Regione Campania".*

**PREMESSO:**

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola C1;
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha stabilito, tra l'altro :
  - al comma 15 che: "la So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie";
  - al comma 16 che: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- che la legge finanziaria n. 311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".
- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;

- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA spa le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.2009 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;

### CONSIDERATO

- che, con determinazione del Direttore Generale n. 30 del 08.03.2011, veniva indetta una procedura aperta, per la durata di anni 6 , per l' "Acquisizione di servizi di telefonia fissa , trasmissione atti, servizi , forniture accessorie per le aziende sanitarie della Regione Campania", per un importo totale a base di gara di Euro 27.000.000 , oltre iva;
- che, successivamente, con determinazione del Direttore Generale n. 47 del 05.05.2011, nell'integrare gli atti di gara, (in particolare il disciplinare di gara ed il capitolato speciale), già approvati con la sopraccitata determinazione, veniva altresì rinnovato il termine di presentazione delle offerte e si fissava la prima seduta pubblica della Commissione Giudicatrice per il giorno 16.06.2011 (poi ulteriormente differita in ultimo alle ore 10:00 del 15/09/2011);

### PRESO ATTO

- che nelle more della nomina della Commissione Giudicatrice, successivamente al termine fissato per la presentazione delle offerte, ai sensi dell' art. 84 , comma 10 del D. Lgs n. 163/2006, veniva pubblicata sul BURC n. 43 dell'11.07.2011 la Delibera Regionale n. 268 nella quale si approvava il Disciplinare sulle modalità e condizioni di rilascio dei pareri di congruità tecnico-economica da parte di Campania Digitale S.c.a r.l. ( di seguito DigitCampania) ai sensi del comma 76 dell'art. 1 della legge regionale n.4, che di seguito si riporta: <<DigitCampania esprime pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dall'amministrazione regionale della Campania nonché dagli enti, agenzie e società regionali, concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati e sistemi web per quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 100.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta (...)>>;
- che pertanto, in adempimento alla suddetta disposizione della Giunta Regionale, si è provveduto a trasmettere gli atti della procedura in oggetto a DigitCampania al fine di acquisire dalla stessa il prescritto parere;
- che il suddetto parere richiesto a DigitCampania non è ancora pervenuto nell'imminenza del termine fissato

per la prima seduta pubblica della commissione giudicatrice;

#### **RILEVATO**

Che, peraltro, il suddetto parere potrebbe comportare la necessità di modificare le disposizioni della procedura in oggetto, in base alle quali gli operatori economici concorrenti hanno formulato offerta;

**VISTO** l'art. 21 quater della L. 241/1990 a mente del quale <<l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario dallo stesso organo che lo ha emanato (...)>> :

#### **RITENUTO**

Pertanto, necessario sospendere la procedura di che trattasi per un periodo di 45 giorni dal presente provvedimento, al fine di acquisire il parere di congruità tecnico-economica da parte di DigitCampania e di consentire, nel caso, alla stazione appaltante di valutarne l'incidenza sulle disposizioni incluse negli atti di gara.

Tutto ciò premesso, il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 25.02.2011,

#### **DETERMINA**

di sospendere la procedura sopra indicata per un periodo di 45 giorni a decorrere dalla data del presente provvedimento, tempo presumibilmente occorrente, per l'acquisizione del parere prescritto da parte di DigitCampania e per le conseguenti, eventuali, determinazioni da parte della Stazione Appaltante.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

**Il Direttore Generale**  
**Prof. Francesco Tancredi**

